



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
91	03/11/2021	50	18	4

Oggetto:

Ditta L.A.I.F. SRL: cava abbandonata di inerti fluviali alla localita' Arena e Arenaccia del Comune di Solopaca (BN), codice P.R.A.E. 62073_09, particelle 2. nn. 289, 273, 281, 283, 291, 203, 212, 275, 137, 139, 111, 225, 133, 227, 236, 237, 138, 238, 239 e 240 del foglio 6 del NCT.
L.R. 54/85: Dichiarazione di estinzione cava, ex art. 13 comma 1a.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 1A0D949534A656CBD435AA89A293B933BDA2B157

Frontespizio Allegato : B3D7DA7EAA0C93AF173ED62C469F9D7BEF4F4941



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Gentile Alberto Romeo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
91	03/11/2021	18	4

Oggetto:

Ditta L.A.I.F. SRL: cava abbandonata di inerti fluviali alla localita' Arena e Arenaccia del Comune di Solopaca (BN), codice P.R.A.E. 62073_09, particelle 2. nn. 289, 273, 281, 283, 291, 203, 212, 275, 137, 139, 111, 225, 133, 227, 236, 237, 138, 238, 239 e 240 del foglio 6 del NCT.

L.R. 54/85: Dichiarazione di estinzione cava, ex art. 13 comma 1a.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 50-18-04

Premesso che:

- a. la Regione Campania con la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 , ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. il signor Rillo Andrea, in qualità di amministratore unico della Società LA.I.F. s.r.l., con sede legale in Ponte (BN) alla Via Statale n. 372, con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento n. 8221 del 29/03/1983 era autorizzato all'apertura della cava in loc. Arena e Arenaccia" del Comune di Solopaca sulle p.lle 111, 133, 202 e 203 del f. 6;
- c. con DPGR n 5020 del 31/07/90 il presidente della Giunta Regionale autorizzava la prosecuzione dell'attività estrattiva sulle particelle nn. 300, 302, 304, 307, 308, 309, 353 e 354 del foglio 11 del Comune di Telesse Terme e obbligava il recupero della parte della cava sita nel Comune di Solopaca particelle nn. 204, 212, 203, 202, 175, 176, 178, 179, 182, 205,201,225, 227, 236, 111, 133, 237, 139, 239, 137 e 240 del foglio 6;
- d. il presidente della Giunta Regionale, con Decreto n. 8107 del 31/07/1991, autorizzava la prosecuzione dell'attività estrattiva sulle particelle nn. 300, 302, 304, 307, 308, 309, 353 e 354 del foglio 11 del Comune di Telesse Terme, fino alla data 27/06/1994, e obbligava il recupero ambientale sulle zone già oggetto di attività estrattive nel Comune di Solopaca (BN);
- e. la cava è identificata dal codice PRAE 62073_09 ed amministrativamente è una cava abbandonata, cioè la sua attività non è proseguita con l'entrata in vigore della L.R. 54/85;
- f. ai sensi dell'art. 31 della L.R. 54/85 il recupero ambientale è competenza del Comune di Solopaca ed agli atti di questo Ufficio non sono presenti documenti o progetti riguardanti la cava de quo;
- g. con il verbale di vigilanza n. 948 del 29/09/2010 si è attestato l'avvenuto recupero ambientale;

Considerato:

- a. che la legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016, con l'articolo 2 "Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali" al comma 1 stabilisce che "tutte le commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro istituiti con legge regionale ovvero con provvedimenti amministrativi nell'ambito delle strutture regionali sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva espressa riconferma motivata da adottare con delibera di Giunta entro i successivi sessanta giorni";
- b. che, in attuazione di quanto disposto al succitato comma 1, con Delibera n. 81 del 08.03.2016 (in BURC n.16 del 09.03.2016) la Giunta Regionale della Campania ha approvato l'elenco di commissioni, comitati, osservatori e gruppi di lavoro confermati ai sensi della citata L.R. n.1/2016, tra cui non è prevista la Commissione Tecnico-Consultiva di cui all'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 ss.mm.ii. "Coltivazione di cave e torbiere";
- c. che, per effetto di quanto sopra rappresentato, le previsioni normative della menzionata legge regionale n. 54/1985 e ss.mm.ii. con cui sono disposte attività di competenza della indicata Commissione, devono essere considerate non più vigenti;
- d. che, con Direttiva prot. n. 281747 del 26.04.2016, resa ai sensi dell'art.38bis della L.R. n.54/1985 ss.mm.ii., la UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia, dando comunicazione delle su menzionate modifiche normative, ha dettato gli indirizzi operativi affinché gli Uffici regionali competenti possano attivare le procedure previste all'invocato articolo 23 finalizzate alla dichiarazione di estinzione dei siti di cava per i quali sono stati completati gli interventi di ricomposizione ambientale.

Rilevato:

1. che, per quanto esposto alle lettere **c.** e **d.** del "Considerato" e visti gli atti disponibili presso lo scrivente Ufficio, per la cava di proprietà della ditta L.A.I.F. s.r.l., sita alla località Arena e

- Arenaccia nel Comune di Solopaca (BN) sussistono i presupposti per porre in essere gli adempimenti prescritti al richiamato art. 23 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
2. che, nell'ambito della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto CUP 8787, "Progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico di potenza pari a 6.382,48 kWp nel Comune di Telesse Terme (BN) e Solopaca (BN) in loc. Fiumara - Proponente IVPC Power 10 s.r.l.", e con nota prot. n. 463166 del 20/09/2021 è stata data comunicazione ai soggetti individuati dall'art. 23 della citata L.R. n. 54/1985 ss.mm.ii., come specificati con la richiamata Direttiva prot. n. 281747 del 26/04/2016, del sopralluogo accertativo presso la cava de quo;
 3. che il relativo avviso di convocazione del sopralluogo accertativo è stato pubblicato sul sito web dello STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali al seguente link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8787_prot_2020.378270_del_10-08-2020.via, a far data dal 21.09.2021, al fine di darne massima diffusione ai soggetti di cui all'art. 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;
 4. che con prot. RI 3833 del 30.09.2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento, ex articoli 4 e 5 della citata L. n. 241/1990 ss.mm.ii., il dott. Alfredo Covino, funzionario dello scrivente Ufficio e Responsabile P.O. "Cave e Vigilanza Mineraria";
 5. che in data 24/09/2021 si è svolto il sopralluogo accertativo ex art. 23 L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii. presso la cava in oggetto ed è stato redatto il Verbale n 2/2021, agli atti dell'Ufficio al prot. RI 3833 del 30/09/2021;
 6. durante il sopralluogo i convenuti hanno preso atto dell'avvenuto recupero ambientale;
 7. che, in particolare, nel corso del predetto sopralluogo è emerso:
 - 7.1. il buono stato di compattazione del piano di cava anche da un punto di vista idraulico, che non presenta grandi aree di accumulo delle acque superficiali meteoriche;
 - 7.2. l'avvenuto "risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento ", così come previsto dal comma 2 - lettere b) dell'art.9 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
 - 7.3. che il rappresentante della UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, UOD 50 07 11, ha ritenuto che la cava è recuperata naturalmente: "presenta vegetazione spontanea che ha probabilmente integrato quella piantata al tempo del recupero";
 - 7.4. il Comune e la LAIF non hanno portato in visione un progetto di recupero ambientale;

Rilevato altresì:

1. che non è stato possibile visionare elaborati progettuali riguardanti il recupero ambientale;
2. che in sede di sopralluogo accertativo ex art.23, tenutosi in data 24/09/2021, il R d P ha provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. n.241/1990 ss.mm.ii., come da verbale;
3. che il suddetto verbale, redatto in occasione del sopralluogo accertativo, è stato trasmesso alla ditta L.A.I.F. srl ed alle Amministrazioni interessate al procedimento con nota prot. regionale n. 490486 del 05/10/2021;
4. che con la stessa nota si è comunicato la sospensione del procedimento in attesa delle indagini ambientali preliminari necessarie ad accertare le qualità ambientali dei materiali impiegati per il riempimento del vuoto dell'attività estrattiva;
5. che con nota del 26/10/2021, acquisita al prot. Reg. n. 528681 del 26/10/2021, è stato acquisito il risultato delle indagini preliminari;
6. che da dette indagini è risultato che i terreni che hanno colmato la cava sono terreni alluvionali con concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) inferiori a quelli della colonna A della Tabella 1, allegato V alla Parte IV del D.Lgs 152/2006;
7. che i vuoti prodotti dall'attività estrattiva si sono riempiti a seguito delle esondazioni del F. Calore e i materiali non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso del sito, ossia l'uso agricolo

Ritenuto:

1. di dover procedere alla conclusione del procedimento, avviato in data 24/09/2021, in occasione del sopralluogo accertativo espletato presso la cava di inerti fluviali sita alla località Arena e Arenaccia del Comune di Solopaca (BN), con posizione amministrativa abbandonata, individuata dal codice P.R.A.E. 62073_09 e di proprietà della ditta L.A.I.F. SRL;
2. di dover dichiarare l'estinzione della suddetta cava ai sensi dell'art.13, comma 1 lett. a), della citata L.R. n.54/1985 ss.mm.ii.;

Visti:

- a. il D.P.R. 9 agosto 1959, n.128 ss.mm.ii.;
- b. la L.R. 13 dicembre 1985, n.54;
- c. la L.R. 13 aprile 1995, n.17;
- d. la Delibera di Giunta Regionale della Campania di Delega n. 3153 del 12/05/1995;
- e. il D.lgs. 25 novembre 1996, n.624 ss.mm.ii.;
- f. il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 ss.mm.ii.

DATO ATTO:

che, in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, esprime

DECRETA

1. di prendere atto degli esiti del procedimento di cui all'ex art. 23 della L.R. n.54/1985 ss.mm.ii. e alla Direttiva prot. n. 281747 del 26.04.2016, avviato in data 24/09/2021, in sede di sopralluogo accertativo, e relativo all'estinzione della cava di inerti fluviali sita alla località Arena e Arenaccia del Comune di Solopaca (BN), con posizione amministrativa abbandonata, individuata dal codice P.R.A.E. 62073_09 e di proprietà della ditta L.A.I.F. SRL, con sede legale in Ponte (BN) alla Via Statale n. 372;
2. di provvedere conseguentemente alla conclusione del predetto procedimento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) della L.R. n.54/1985 ss.mm.ii., con la dichiarazione di estinzione della cava di inerti fluviali, sita alla località Arena e Arenaccia del Comune di Solopaca (BN) ed individuata catastalmente all'attualità dalle particelle nn. 289, 273, 281, 283, 291, 203, 212, 275, 137, 139, 111, 225, 133, 227, 236, 237, 138, 238, 239 e 240 del foglio 6 del Comune di Solopaca;

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma;
 - 1.1.1. Alla Direzione Generale 50 08 per i LL.PP. e la Protezione Civile;
 - 1.1.2. Allo Staff 50 18 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta (U.D.C.P. 40 03);
 - 1.2. sul portale web istituzionale della Regione Campania, all'indirizzo <http://www.regione.campania.it>, nella sezione "Enti Locali" – "Magazine Enti Locali";
 - 1.3. al Comune di Solopaca (BN), dove ricade la cava, per competenza o conoscenza o norma e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi.
 - 1.4. Alla ditta L.A.I.F. s.r.l.,
 - 1.5. Allo Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali,

Avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Arch Alberto Romeo Gentile